

COMUNE DI ALDENO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI.

(Art. 7 L.R. 31 luglio 1993, n. 13)

Approvato con deliberazione consigliare n. 57 del 29.11.1993.

Modificato con deliberazione consigliare n. 22 del 06.10.1994.

Modificato e integrato con deliberazione consigliare n. 58 del 28.12.2004.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regionale 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

4. La concessione di finanziamenti o benefici economici alle unità scolastiche sono escluse dalla disciplina del presente regolamento, trovando applicazione le specifiche modalità previste dall'art. 2 della L.P. 9.11.1990 n. 29 e relativo regolamento di attuazione.

ART. 2

Criteri generali per la concessione di ausili finanziari

1. Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta comunale tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;

b) il numero dei soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo;

c) il rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;

d) il favorevole riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo.

2. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;

b) capacità dei soggetti interessati di procurarsi entrate proprie con l'attività svolta;

c) situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

4. E' comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione e a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.

ART. 3

Pubblicità

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamento e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dall'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 47, comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

3. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 48 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

4. Il Segretario comunale dispone, a mezzo degli uffici, che sia assicurata la pubblicazione del presente regolamento nelle forme stabilite dallo Statuto.

ART. 4

Rilascio di copie

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'articolo 3, può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

ART. 5

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ad personam e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo istituito ai sensi del primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno, in copia autenticata.

5. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

a) assistenza e sicurezza;

- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

6. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare);

7. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norme regolamentare).

8. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità al comma precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

9. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

10. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

TITOLO II°

PROCEDURE

ART. 6

Termini

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione i termini perentori entro i quali, secondo la natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare al Comune le loro richieste di concessione di contributi.

2. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati termini e criteri per il riparto e la concessione dei contributi, l'eventuale documentazione richiesta per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, termini e modalità per l'erogazione degli importi concessi.

3. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili dal verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

4. A cura del responsabile del procedimento viene affisso all'albo pretorio, almeno venti giorni prima della scadenza, apposito avviso relativo alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

5. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi di cui all'articolo 17, quinto comma.

ART. 7

Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono prevalentemente attività a vantaggio della popolazione del Comune. La loro costituzione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 1 anno, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri venti eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 8

Contenuti generali delle istanze.

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze debbono essere redatte secondo i moduli approvati dall'Amministrazione comunale con la deliberazione di cui all'art. 6.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'articolo 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'articolo 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 9

Istanze delle persone fisiche.

- 1.** Le persone fisiche che presentano istanza devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente sia beneficiario, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
- 2.** L'erogazione degli interventi finanziari avviene ai sensi di quanto disposto nell'articolo 15, primo comma.
- 3.** Particolari interventi possono essere disposti a favore di persone che versano in stato di bisogno, direttamente dalla Giunta ai sensi dell'articolo 17, quarto e quinto comma.

ART. 10

Istanze degli enti.

- 1.** Ai fini della determinazione annuale da parte del Comune dell'intervento finanziario da destinare ad enti pubblici e privati od associazioni quale concorso per l'espletamento della loro attività ordinaria annuale nei settori di cui all'art. 16, primo comma, gli enti medesimi sono tenuti a presentare istanze di contributo entro il termine stabilito dall'Amministrazione comunale corredata dal programma di attività per l'esercizio successivo, da un preventivo finanziario e da eventuale altra documentazione indicata nella deliberazione di cui all'art. 6, terzo comma.

2. Per i comitati, gli enti e le associazioni, diversi da quelle di cui al precedente comma, che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarlo, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 11

Istruttoria e piano di riparto

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti ai sensi del terzo comma dell'articolo 6.

2. Le istanze istruite sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e del terzo comma dell'art. 6, sono rimesse alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono anche evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme rego-

lamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. Sono fatte salve particolari procedure e la necessità di acquisire preventivi pareri, ai sensi di specifiche norme di legge o di regolamento.

ART. 12

Proposta di delibera

1. Rimesso il piano di riparto di cui al precedente articolo ai servizi competenti, viene redatta in conformità al piano medesimo la proposta di deliberazione, da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono anche elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'articolo 10 secondo comma richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione degli esercizi precedenti relativi ad attività ordinarie degli enti di cui all'articolo 10, primo comma.

3. La proposta di delibera deve essere munita del parere del responsabile dell'ufficio competente per materia, del parere di regolarità contabile ed è quindi trasmessa al Segretario comunale per il parere di legittimità.

ART. 13

Concessione dei finanziamenti

1. Esaurite le procedure di cui ai precedenti articoli 11 e 12, la Giunta comunale delibera la concessione dei finanziamenti.

2. L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

3. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionisti e qualsiasi altra prestazione.

4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

6. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

ART. 14

Obblighi dei beneficiari

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi col quali

effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 15

Erogazione degli interventi finanziari.

1. Ai soggetti privati di cui all'articolo 9 può essere erogato un acconto sull'importo concesso autorizzato con il provvedimento di cui al precedente articolo 13, comunque non superiore ai due terzi. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al primo comma dell'art. 10 avviene per il 40% nel secondo trimestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono, per il 40% nel terzo trimestre e per il 20% a saldo nell'esercizio successivo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è concesso.

3. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma secondo (**) dell'articolo 10 viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'ente organizzatore copia di documenti giustificativi delle spese.

4. Sono fatte salve le particolari modalità di erogazione previste dall'art. 27, secondo e terzo comma.

TITOLO III°

SETTORI DI INTERVENTO

ART. 16

Individuazione

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norme, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Culto pubblico;
- e) Cultura, educazione ed informazione;
- f) Sviluppo economico e turistico;
- g) Tutela dei valori ambientali;
- h) Volontariato per la protezione civile;

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti.

4. I contributi e gli interventi finanziari relativi ai diversi settori sono stabiliti con le modalità previste nel Titolo II°, salvo ulteriori specifiche procedure stabilite in relazione ai diversi settori di intervento.

ART. 17

Assistenza e Sicurezza Sociale

1. Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comprensorio della Valle dell'Adige, gli interventi del Comune in materia di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- e) alla prestazione di forme e di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- f) al recupero e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini alla vita sociale ed amministrativa attivando anche adeguate forme e modalità di partecipazione secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede a sostenere e valorizzare le forme organizzative di volontariato e le istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma. L'Amministrazione interviene direttamente in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi di associazioni di cui al comma precedente o delle istituzioni o non siano attivabili competenze di spettanza di altri Enti pubblici.

3. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce per gli scopi individuati nel primo comma.

4. Fermo ancora restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e del Comprensorio della Valle dell'Adige, la Giunta comunale può erogare sussidi e contributi a persone in stato anche contingente di particolare bisogno, previa acquisizione di una relazione delle Assistenti Sociali operanti sul territorio.

5. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano dell'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, compatibilmente con le disposizioni normative contenute nelle leggi provinciali in materia, nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e delle somme impegnate dalla Giunta. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio di assistenza sociale.

6. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed mezzi di cui dispongono.

ART. 18

Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:

- a) favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educative nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità.
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valutazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata sulla scorta dei programmi presentati dai richiedenti, tenuto conto della loro rilevanza educativa e culturale e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

3. Le valutazioni di cui al comma precedente sono effettuate dalla Commissione per la promozione della cultura, nominata dal Consiglio comunale e costituita ai sensi di legge, ovvero dalla Giunta comunale per importi fino a Euro 5.000,00.=, per ogni singolo intervento straordinario.

4. L'istruttoria di cui all'articolo 11 è effettuata dopo l'acquisizione del parere della commissione di cui al comma precedente.

ART. 19

Attività Sportive

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico - motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzione e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una - tantum alle società ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti anche con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni particolari indicate nel Titolo IV° del presente regolamento.
6. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

ART. 20

Sviluppo economico

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione alle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazione ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della componente Commissione Provinciale e comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste nel presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del primo comma si osserva quanto previsto dall'articolo 10, primo comma, del presente Regolamento.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e sviluppo della comunità.

ART. 21

Tutela di valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 22

Contributi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari.

1. In applicazione delle vigenti disposizioni in materia antincendi il Consiglio comunale può determinare, in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari a pareggio del bilancio del Corpo.

2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti, eccetera sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Comune in relazione anche alle dotazioni standards previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione della Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del Comandante. L'ammontare di contributi straordinari, sommati a quelli della Provincia con specifica destinazione, non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

ART. 23

Interventi straordinari.

1. Qualora sia rappresentata un'esigenza straordinaria connessa a iniziative e manifestazioni non comprese nei programmi finanziati ai sensi del presente regolamento, la Giunta comunale - sulla base di specifica motivazione dell'interesse generale della comunità tale da giustificare l'intervento del Comune - può accordare agli organizzatori un contributo straordinario se sussista in bilancio la necessaria disponibilità di mezzi finanziari.

2. Si applicano, per quanto compatibile con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dal precedente Titolo II°.

TITOLO IV°

PARTICOLARI CRITERI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

ART. 24

Beneficiari

1. Il Comune, per le finalità di cui all'art. 19 del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 16.07.1990 n. 21 interviene finanziariamente utilizzando i fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonché mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.

2. Potranno beneficiare degli interventi comunali di cui agli articoli 12 e 14 della L.P. 21/1990, enti, comitati e associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico anche privi di personalità giuridica che hanno sede sociale nel Comune. I soggetti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare al Comune copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì annualmente comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.

ART. 25

Modalità e termini

1. I soggetti di cui all'art. 24, secondo comma, dovranno presentare domanda di finanziamento entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 6, primo comma, per l'anno successivo.

2. L'istanza di concessione relativa all'attività ordinaria deve essere redatta ai sensi dell'art. 10, primo comma.

3. Per il finanziamento delle iniziative relative all'acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonché per la sistemazione e miglioramento di strutture sportive di costo non superiore a Lire 100.000.000.=, la domanda deve essere presentata **entro il 30 settembre** di ogni anno e non deve riferirsi ad iniziative o acquisti già attivati.

4. Nel caso di spese per interventi sulle strutture sportive, la domanda dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori comprendente la quantificazione dei costi e l'indicazione dei tempi di attuazione. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei finanziamenti, i beneficiari dovranno altresì presentare i progetti esecutivi delle opere completi delle autorizzazioni di legge.

ART. 26

Spese di funzionamento e acquisti

1. La determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le spese di funzionamento di cui all'art. 12 lett. a) della L.P. 16.07.1990 n. 21 è effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale, agonistica ed organizzativa, nonché degli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti per la loro attività sportiva.

2. La spesa ammissibile come sopra determinata dovrà altresì tener conto di eventuali altre forme di finanziamento come desunte dal consuntivo finanziario.

3. Il finanziamento degli interventi relativi ad acquisti, miglioramento e completamento di attrezzature sportive, di cui all'art. 12 lett. b) della L.P. 16.07.1990 n. 21 nonché degli interventi di sistemazione e miglioramento di strutture sportive, ai sensi dell'art. 14 della legge medesima, non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 27

Erogazioni

1. I contributi finanziari per le spese di funzionamento e l'attività ordinaria sono erogati con le modalità stabilite dall'art. 15, secondo comma.

2. I contributi previsti per l'acquisto di attrezzature sono erogati a seguito di presentazione delle fatture relative alla spesa ammessa.

3. I contributi relativi agli interventi sulle strutture sportive sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) il 20% ad avvenuto inizio dei lavori;

b) il 40% al raggiungimento del limite del 60% dei lavori;

c) il saldo, a presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un tecnico abilitato, e della/delle fattura/e relativa/e alle opere eseguite.

ART. 28

Commissione consultiva per le attività sportive.

E' istituita una Commissione comunale consultiva in materia di attività sportive, con la stessa durata del Consiglio comunale che l'ha eletta.

Detta Commissione è composta di nove membri e segnatamente:

- il Sindaco, che la presiede;

- l'Assessore alle Attività Sportive, che sostituisce il Sindaco nel caso di sua assenza o impedimento;

- Tre rappresentanti del Consiglio comunale, designati dal medesimo anche al di fuori del proprio seno, di cui uno designato dalle minoranze;

- Quattro dirigenti designati dalle Società Sportive dilettantistiche operanti nel Comune.

La Commissione consultiva esprime il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti e altri pareri in materia di attività sportiva ove richiesti.

Approvato dal Consiglio comunale in seduta del 29 novembre 1993, con deliberazione n. 57.

Modificato con delibera del Consiglio comunale in data 6 ottobre 1994 n. 22.

Modificato con delibera del Consiglio comunale in data 28 dicembre 2004 n. 58.

IL SINDACO
(dr. Daniele Baldo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Comite)

=====
Pubblicato all'Albo comunale a termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R.
27.02.1995 n. 4/L, per dieci giorni consecutivi dal 30 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005.

Aldeno, addì 30 dicembre 2004.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Comite)

=====
=

Pubblicato per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo comunale depositato nella
Segreteria comunale dal 14 gennaio 2005 al 29 gennaio 2005 (art. 4, comma 3 e comma 4 dello
Statuto Comunale).

Divenuto esecutivo il 30 gennaio 2005

Aldeno, addì 14 gennaio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Maria Comite)